



Diritto e Processo Amministrativo

Successione a titolo particolare nel diritto controverso e trasferibilità dell'interesse legittimo

di [Clotilde Angela Caforio](#)

2 luglio 2025

Successione a titolo particolare nel diritto controverso e trasferibilità dell'interesse legittimo. Il caso della cessione di esercizio farmaceutico (nota a Consiglio di Stato, Sezione III, 8 gennaio 2025, n. 104)

di Clotilde Angela Caforio

Sommario: 1. Premessa; 2. I fatti di causa; 3. Posizioni della dottrina; 4. Considerazioni finali.

1. Premessa

La sentenza in esame merita di essere segnalata per una interessante applicazione dei principi in tema di trasferibilità dell'interesse legittimo^{[\[i\]](#)} e della conseguente successione a titolo particolare^{[\[ii\]](#)} ex art. 111 c.p.c.^{[\[iii\]](#)}.

Nell'affermare che la regola generale è quella della non trasferibilità dell'interesse legittimo e che la stessa è tuttavia passibile di eccezioni, la sentenza muove dalla considerazione secondo cui, al fine di ammettere o negare la trasferibilità dell'interesse legittimo, occorre innanzi tutto distinguere l'interesse legittimo quale situazione giuridica sostanziale legittimante l'iniziativa processuale, dalla posizione sottostante cui esso inerisce, potendo essere costituita anche da una situazione di diritto soggettivo. Precisa poi come, per aversi *translatio*, sia necessario che

l'interesse legittimo sia relativo al patrimonio giuridico del disponente in cui sono possibili fenomeni di successione e, dunque, sussista una stretta inerenza dell'interesse legittimo alla situazione soggettiva sottostante. Solo in questa eventualità, secondo la decisione, sarà possibile la veicolazione della titolarità della medesima situazione di interesse legittimo già esistente nel patrimonio del soggetto coinvolto dall'esercizio del potere amministrativo a favore del terzo successore.

Muovendo da tali premesse, il Consiglio di Stato esclude l'applicabilità dell'art 111 c.p.c. perché ritiene che il trasferimento della titolarità di farmacia integri una fattispecie mista o complessa, che si perfeziona non soltanto con l'atto di cessione tra privati, ma richiede necessariamente anche l'atto amministrativo di assenso: l'interesse legittimo, si legge nella sentenza, non transita *«unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell'azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l'Amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell'autorizzazione»*.

2. I fatti di causa

Al fine di meglio comprendere l'importanza del principio affermato, è opportuno ricostruire la vicenda che è all'origine della pronuncia e lo svolgimento del giudizio di primo e di secondo grado.

La parte ricorrente in primo grado, già titolare della sede farmaceutica, impugnava una serie di atti, tra cui il diniego al trasferimento adottato dalla Regione Campania in considerazione del fatto che i locali individuati per l'esercizio dell'attività farmaceutica non coincidevano più con quelli originari. Il Tribunale amministrativo dichiarava improcedibile il ricorso, ravvisando la perdita dell'interesse ad agire attuale e concreto al trasferimento della sede farmaceutica, in quanto il ricorrente aveva ceduto il diritto alla sede farmaceutica ad altri e per questo non avrebbe potuto più trarre alcuna utilità dalla definizione del giudizio, sottolineando l'impossibilità della trasmissibilità di un eventuale interesse legittimo pretensivo per atto *“inter vivos”* in capo al nuovo titolare.

Secondo il giudice di prime cure, infatti, in caso di successione a titolo particolare nel rapporto controverso il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1 c.p.c., ma non sarebbe sotto questo profilo possibile assimilare un diritto soggettivo ad un interesse legittimo, in quanto si tratta di posizioni giuridiche diverse che hanno pertanto distinti riflessi

sul piano della trasmissibilità^[iv]. Nell'ipotesi in cui in pendenza di termine per il ricorso giurisdizionale avverso provvedimento amministrativo il titolare dell'interesse legittimo venisse a mancare, secondo il giudice di prima istanza sarebbe da escludere la possibilità che i suoi aventi causa siano legittimati all'impugnazione dell'atto tutte quelle volte che l'oggetto della causa si presenti come mera *utilitas* - cioè possibilità di ottenere dall'esercizio del potere amministrativo un "risultato utile" - senza incidere su situazioni giuridiche già consolidate nel patrimonio del soggetto istante e non potrebbe, pertanto, ammettersi l'esercizio del potere di azione a tutela dell'interesse legittimo pretensivo, proprio perché vi sarebbe intrasmissibilità di tale posizione giuridica.

Il TAR ha conclusivamente ritenuto che, anche se fosse ammissibile la trasmissibilità della posizione di interesse legittimo in capo ad eredi o aventi causa del titolare originario, considerato il grado di autonomia di cui gode il rapporto amministrativo, sarebbe in ogni caso da escludere che ciò possa avvenire in modo automatico. Il lato, per così dire, esterno dell'interesse legittimo - cioè la relazione tra soggetto e pubblica amministrazione, avente come riferimento un bene della vita - distinto dal suo lato interno - cioè il rapporto tra un soggetto ed il medesimo bene - potrà essere soggetto di un'automatica successione tutte volte in cui l'individuazione del successore avvenga in applicazione di criteri predefiniti, come in caso di successione *mortis causa* in *universum ius* o di fallimento. Quando, invece, la vicenda circolatoria trovi causa in un atto espressione di autonomia negoziale *inter vivos*, occorre che, attraverso una manifestazione espressa di volontà, il nuovo titolare confermi il carattere attuale dell'interesse legittimo. La possibilità di prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, quale effetto della successione a titolo particolare nel rapporto controverso, è stata conseguentemente esclusa in base al carattere personale e diretto dell'interesse legittimo, che ne determinerebbe l'intrasferibilità^[v].

La decisione di primo grado è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato oggetto della presente nota, che, come già accennato, ha precisato come il trasferimento di farmacia dia luogo ad una fattispecie complessa che si perfeziona non con il solo atto di cessione tra privati, ma richiede anche l'intervento dell'atto amministrativo di assenso; con conseguente esclusione della possibilità di ritenere che l'interesse legittimo transiti automaticamente unitamente alla titolarità del bene sottostante.

Nella pronuncia, il Consiglio di Stato dà atto che quello della trasferibilità dell'interesse legittimo e della conseguente configurabilità della successione a titolo particolare *ex art 111 c.p.c.* sono temi assai controversi in giurisprudenza^[vi] richiamandola^[vii].

In primis viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1403 del 2013, che considera regola generale la non trasferibilità dell'interesse legittimo, in quanto «*l'interesse è personale*» e «*si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare*»[\[viii\]](#). Tuttavia, questa regola ammetterebbe eccezioni in virtù delle quali è necessario distinguere «*tra casi in cui il "contatto" tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico*»[\[ix\]](#).

La pronuncia in commento riporta, poi, anche indirizzi giurisprudenziali che ammettono la "cessione a titolo particolare" dell'interesse legittimo, sia isolatamente che unitamente al trasferimento di un diritto soggettivo sottostante.

Vengono richiamate da una parte, la pronuncia Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7520, la quale precisava che le fattispecie considerate non trasmissibili in base all'orientamento del 2013 si spiegano «*non nella logica del divieto di cessione quanto per la normale mancanza dell'interesse a ricorrere*»[\[x\]](#), e dall'altra, pronunce[\[xi\]](#) che, ritenendo l'art. 111 c.p.c. applicabile anche nel processo amministrativo, implicitamente risolvono in senso favorevole la questione pregiudiziale dell'ammissibilità di una successione a titolo particolare anche nella titolarità dell'interesse legittimo.

Visto tutto ciò, il Consiglio ha ritenuto di condividere l'impostazione data in Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2011, n. 1403, ritenendo che sono proprio i tratti caratteristici della fattispecie in questione che giustificano la soluzione come prospettata in primo grado, anche se in base ad un percorso motivazionale parzialmente differente da quello del TAR.

Il primo giudice aveva basato la propria decisione partendo dall'assunto secondo cui è necessario distinguere l'interesse legittimo quale situazione giuridica sostanziale che legittima l'iniziativa processuale, dalla posizione sottostante cui esso inerisce e che può essere costituita anche da una situazione di diritto soggettivo: negli esempi riportati nella sentenza n. 1403 del 2013 nei quali si ammette la trasmissibilità dell'interesse legittimo, come la successione nella proprietà di un'area interessata da un esproprio, ciò che viene trasmesso è in realtà detta posizione sottostante, cioè il diritto soggettivo sul bene immobile interessato dalla procedura espropriativa. Dunque, la traslazione in capo al cessionario dell'interesse legittimo è soltanto una conseguenza del fatto che, per effetto della successione, è mutato il soggetto che sarà interessato e coinvolto dall'esercizio del potere amministrativo.

Allo stesso modo, il Consiglio prendeva in analisi il caso trattato in Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 7520, il cui oggetto era un'impugnativa di diniego di autorizzazione paesaggistica alla recinzione del fondo, dove si verificava analoga successione nell'interesse legittimo pretensivo unitamente e come conseguenza del trasferimento del diritto soggettivo avente ad oggetto il bene interessato dall'intervento di recinzione.

Considerato tutto questo, ciò che rileva secondo la pronunzia in commento è che, ai fini di detta *translatio*, ci sia una stretta inerenza tra l'interesse legittimo e la posizione giuridica sottostante, poiché è solo questa stretta inerenza al bene/diritto trasferito che determina la veicolazione in via immediata e diretta della titolarità della medesima situazione di interesse legittimo già esistente nel patrimonio del soggetto coinvolto dall'esercizio del potere amministrativo.

Per quanto attiene alla fattispecie in analisi, il giudice ritiene di non concordare con la parte appellante, che sostiene come l'interesse legittimo dovrebbe intendersi trasferito per effetto del trasferimento del "bene farmacia", e che, dunque, andrebbe applicato l'art 111 c.p.c., avendo così la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'originario ricorrente.

Questo perché, *in primis*, oggetto della cessione è l'autorizzazione all'esercizio dell'attività farmaceutica[xii] e non la sola azienda farmaceutica[xiii]. Inoltre, ai fini del valido trasferimento della titolarità della farmacia, occorrono *ex lege* sia il contestuale trasferimento dell'azienda ovvero della sede farmaceutica sia l'autorizzazione al trasferimento da parte dell'Amministrazione, rilasciabile all'esito della verifica di idoneità del farmacista subentrante.

Dunque, il trasferimento del bene aziendale costituisce una mera vicenda negoziale privata, rilevante quale presupposto per l'esercizio del potere amministrativo, ma è solo per effetto di quest'ultimo impulso pubblicistico che un soggetto diverso da quello originario può subentrare nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività farmaceutica. Il Consiglio definisce le fattispecie come questa miste o complesse, in quanto si perfezionano al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo, che riguarda la qualità soggettiva del subentrante.

Ciò porta ad escludere che l'interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell'azienda farmaceutica), in quanto esso si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l'Amministrazione compirà prima di concedere il trasferimento dell'autorizzazione.

L'esclusione dell'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. consegue, quindi, al fatto che nel corso del giudizio non c'è stato il trasferimento del medesimo interesse legittimo in origine sussistente in

capo al ricorrente, ma quell'interesse si è estinto ed è venuto ad esistenza un interesse nuovo in capo al suo avente causa.

Tutto ciò, peraltro, non porta a negare la presenza di strumenti di tutela in capo a quest'ultimo, poiché proprio l'effetto novativo di questa vicenda traslativa abilita il subentrante a far valere la sua posizione soggettiva, originaria e non derivata, attraverso la proposizione di una autonoma istanza di trasferimento e successivi eventuali strumenti di tutela giudiziale, senza che le sue ragioni siano pregiudicate dalle iniziative precedentemente assunte dal suo dante causa.

3. Posizioni della dottrina

La diversità di orientamenti sul tema della trasferibilità dell'interesse legittimo non è un problema soltanto della giurisprudenza, ma contraddistingue anche la teorizzazione dottrinale.

Una delle principali ragioni per cui parte della dottrina e della giurisprudenza ha sostenuto l'indisponibilità e, dunque, l'intrasferibilità dell'interesse legittimo è la contrapposizione dei caratteri dell'interesse legittimo rispetto a quelli del diritto soggettivo[xiv]. Ciò, nonostante il riconoscimento della risarcibilità dell'interesse legittimo[xv], che ha attenuato le differenze tra le due situazioni giuridiche soggettive.

Tra le tesi che negano la trasferibilità dell'interesse legittimo si possono distinguere almeno due orientamenti che sottolineano la presenza di differenze tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

In primis, l'indisponibilità dell'interesse legittimo viene ricondotta alla sua qualificazione come posizione giuridica soggettiva di natura strumentale[xvi], finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico e caratterizzata da una dimensione essenzialmente processuale, piuttosto che sostanziale[xvii]. Tale impostazione - invero datata - si allinea alle teorie che descrivono l'interesse legittimo come una situazione giuridica protetta in maniera indiretta o meramente occasionale[xviii]. Da questa concezione discende la conseguenza che la protezione dell'interesse legittimo sia subordinata alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito dal potere amministrativo.

L'idea di una correlazione tra gli interessi tutelati dall'amministrazione e l'interesse legittimo appare coerente con il principio della non transigibilità dei rapporti giuridici amministrativi nei quali il potere amministrativo e l'interesse legittimo risultano inscindibilmente connessi[xix]. Questa prospettiva interpreta il rapporto tra interesse legittimo e potere amministrativo come due aspetti complementari di un medesimo fenomeno, entrambi orientati alla salvaguardia dell'interesse pubblico e alla legittimità dell'azione amministrativa. Di conseguenza, l'indisponibilità dell'interesse legittimo si fonda sulla stessa logica che caratterizza

l'indisponibilità del potere amministrativo[xx]: poiché quest'ultimo è vincolato al perseguimento dell'interesse pubblico, anche l'interesse legittimo non può essere considerato disponibile, essendo tutelato solo in maniera riflessa attraverso il rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

A questo orientamento se ne contrappone un altro che, invece, si basa sulla natura personale e/o diretta della posizione giuridica soggettiva, impostazione seguita da chi sostiene il carattere infungibile del rapporto cittadino-amministrazione[xxi]. In base a ciò, una parte della dottrina, pur senza negare espressamente la trasferibilità dell'interesse legittimo in capo a un terzo, evidenzia tuttavia come, quando mutano le parti di un procedimento amministrativo, mutano anche gli interessi privati coinvolti in esso. Dunque, tranne che al momento della cessione, l'interesse legittimo in capo al terzo non sarebbe lo stesso, ma *«si conformerebbe autonomamente, proprio in quanto il momento di confronto con il potere non può essere indifferente se rapportato alla sfera soggettiva di un soggetto piuttosto che di un altro»*[xxii].

Ciò, di fatto, significa sostenere che l'interesse legittimo non sia davvero trasmissibile, in quanto personale, posto che il terzo diverrebbe titolare di una posizione giuridica autonoma rispetto a quella originaria. Alla luce di questo, nell'ambito di un procedimento amministrativo in corso, il potere amministrativo dovrebbe confrontarsi con un soggetto diverso dall'iniziale destinatario dei suoi effetti.[xxiii]

A questi orientamenti se ne contrappongono altri favorevoli alla trasferibilità dell'interesse legittimo.

Un filone della dottrina, se da una parte afferma che le posizioni giuridiche di vantaggio degli amministrati non si trasferiscono, dall'altra accetta che se vi è consenso dell'amministrazione e se il "sottraente" ha i requisiti per la posizione giuridica in questione, sia possibile il passaggio ad un terzo delle posizioni di vantaggio "a fondo patrimoniale". Chi afferma ciò ritiene pure che esistano delle posizioni di vantaggio *ob rem*, connesse alla titolarità di un diritto su una cosa, rispetto alle quali la circolazione si compie insieme al trasferimento della cosa stessa[xxiv].

La miglior dottrina accetta la trasferibilità dell'interesse legittimo[xxv] in modo indipendente rispetto alla cessione del rapporto giuridico sostanziale sottostante[xxvi]. Dunque, il fatto che non sia possibile disporre dell'interesse legittimo non ne esclude la sua trasferibilità[xxvii].

Sempre secondo questo orientamento, il trasferimento dell'interesse legittimo, insieme all'interesse di fondo al quale è finalisticamente legato, è cosa ovvia che dipende dalla natura strumentale dell'interesse legittimo e dal suo essere una situazione dinamica, che si colloca nello

spazio dell'esercizio del potere unilaterale altrui, allorché questo "intercetta" l'interesse sostanziale del suo titolare^[xxviii].

Secondo l'indirizzo in esame l'interesse legittimo è sì "personale", ma non più di qualsiasi diversa situazione giuridica soggettiva, cioè in quanto collegata ad un soggetto che ne è il titolare. Da tale carattere "personale" della situazione soggettiva non può, dunque, farsi derivare alcuna intrasferibilità^[xxix].

L'ammissione di eccezioni da parte di chi sostiene l'intrasmissibilità dell'interesse legittimo finisce per attenuare la portata della tesi stessa, trasformandola in una teoria dell'intrasmissibilità relativa. In quest'ottica, si ammette l'esistenza sia di interessi legittimi trasmissibili sia di interessi legittimi intrasmissibili, e il criterio distintivo risiederebbe nella consistenza dell'interesse che sta alla base dell'interesse legittimo.

Tale dottrina sottolinea, comunque, che l'interesse legittimo, in quanto situazione dinamica, è altresì strumentale rispetto a situazioni aventi ad oggetto beni della vita; pertanto, la sua trasferibilità sarà possibile solamente quando tale situazione è in corso, ossia nei limiti dell'esercizio del potere unilaterale altrui^[xxx].

In breve, secondo la dottrina esaminata, il fatto che l'interesse legittimo sia finalisticamente legato all'interesse di fondo sotteso giustifica l'appartenenza della situazione giuridica soggettiva al patrimonio del singolo^[xxxi] e la sua trasmissibilità^[xxxii].

Tale orientamento si appoggia sulla teoria "strumentale" dell'interesse legittimo che si contrappone alla teoria "finale". Partendo da quest'ultima, altra parte della dottrina ha invece ritenuto ammissibile la trasmissibilità dell'interesse legittimo, a condizione che risultino cedibili sia la posizione legittimante sia, se è in questione un interesse pretensivo, il bene della vita da acquisire.^[xxxiii]

Questo indirizzo parte dal presupposto che il fine dell'interesse legittimo è il bene della vita, che in caso di interessi oppositivi inquadra anche la posizione legittimante e, dunque, «*se si reputa trasferibile tale posizione perché di carattere non strettamente personale [...] risulterà per ciò solo trasferibile anche l'interesse legittimo*»; invece, in caso di interessi pretensivi il bene della vita «*non è ancora acquisito al patrimonio di chi lo richieda e non costituisce parte della posizione legittimante. Sicché non basta la trasferibilità di tale posizione legittimante, ma è necessario che il test sul carattere strettamente personale o meno vada esteso anche alla relazione con detto bene*»^[xxxiv].

Un'ulteriore corrente dottrinale ammette in modo implicito la trasferibilità degli interessi legittimi basandosi sul riconoscimento *ex lege* della circolazione dei diritti edificatori[xxxv] in modo autonomo rispetto al diritto di proprietà sottostante[xxxvi]. Ciò in base all'art. 2643, n. 2 c.c.[xxxvii] che prevede la trascrizione dei relativi atti di cessione[xxxviii].

4. Considerazioni finali

Dall'adesione o meno alla teoria della successione a titolo particolare dell'interesse legittimo derivano significative conseguenze sia in ambito procedimentale, che processuale[xxxix].

Per quanto riguarda il procedimento, se si muove dalla considerazione che ciò che viene ceduto è il medesimo interesse legittimo, si compirà il subentro nella stessa posizione dell'originario titolare della situazione giuridica ed anche il potere amministrativo, che ha già iniziato ad essere esercitato, rimarrà lo stesso. Per questo, tutti gli atti endoprocedimentali già posti in essere continueranno ad avere effetto anche nei confronti del nuovo titolare[xl]. Se, invece, si rifiuta la possibilità di un "acquisto a titolo derivativo" dell'interesse legittimo, ma si prospetta, al massimo, un acquisto "a titolo originario", si escluderà una successione nella stessa posizione giuridica e si potrà, al limite, accettare l'assunzione di titolarità di un nuovo ed autonomo interesse legittimo. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'originario potere non potrà continuare ad essere esercitato e il procedimento già iniziato non proseguirà, ma dovrà essere ripetuto dall'inizio.

Dal punto di vista del processo, invece, è solo nel caso in cui si accetti la trasferibilità dell'interesse legittimo che si potrà ammettere l'applicabilità degli artt. 110 e 111 c.p.c. anche nel giudizio amministrativo[xli], con le annesse conseguenze processuali, e dunque, ad esempio, la possibilità per il successore di intervenire o di essere chiamato in giudizio e di estromettere l'alienante, l'estensione anche al successore a titolo particolare della legittimazione ad agire, la decorrenza dalla stessa data del termine decadenziale per l'impugnazione del provvedimento e degli effetti della sentenza definitiva del giudizio già pendente.

La risoluzione della questione in analisi è meritevole di attenzione in quanto utile a molteplici finalità. In base alla soluzione data, sarà possibile stabilire se, in caso di successione, il nuovo titolare può subentrare automaticamente nel processo amministrativo o se sia necessaria una nuova impugnazione dell'atto amministrativo lesivo; valutare come la successione influenzi il rapporto tra il nuovo titolare dell'interesse legittimo e la Pubblica Amministrazione, soprattutto in materia di concessioni, autorizzazioni o appalti pubblici, ma anche approfondire se la successione dell'interesse legittimo sia coerente con i principi di effettività della tutela

giurisdizionale e buona amministrazione[\[xlii\]](#).

Ammettere la trasferibilità dell'interesse legittimo ha indubbi vantaggi ai fini del buon funzionamento del processo e del procedimento, se solo si considerano la speditezza e i vantaggi in termini di economicità di tempo e mezzi che ne deriverebbero. La soluzione appare anche coerente con l'essenza dell'interesse legittimo, intesa come posizione giuridica di vantaggio condizionata dall'esercizio del potere amministrativo attraverso la quale il privato può far valere il principio di legalità ottenendo la tutela giurisdizionale o risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione[\[xliii\]](#). Se è vero, infatti, che l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva personale e diretta, ciò non ne impedisce la disponibilità e, di conseguenza, la cedibilità a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anche qualora non ci sia stretta inerenza tra il suddetto interesse e la posizione giuridica sottostante. Tutto ciò richiamando la teoria "finale" dell'interesse legittimo[\[xliv\]](#), che porta ad accettare la possibilità della sua trasmissibilità in tutti i casi in cui risultino cedibili la posizione legittimante e, qualora sia in questione un interesse pretensivo, il bene della vita da acquisire[\[xlv\]](#).

[\[i\]](#) Per una disamina dell'interesse legittimo e dei suoi profili più rilevanti si veda: F. G. SCOCA, *L'interesse legittimo Storia e teoria*, Giappichelli, Torino, 2017.

[\[ii\]](#) Per approfondire l'argomento *ex multis*: M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, pp. 359 ss., A. P. PISANI, *Profili dogmatici e valori costituzionali nella successione a titolo particolare nel diritto controverso*, in *Rivista di diritto processuale*, 3/2022, pp. 807-820, A. D'ADDAZIO, M. PAGNOTTA, B. LIMONGI, *Il processo esecutivo e la successione nel diritto controverso*, in *Rassegna dell'esecuzione forzata*, 2/2020, pp. 533-541.

[\[iii\]](#) Art. 111 c.p.c.: "*Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.*

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione".

[iv] L. FERRARA, *Diritto soggettivo e interesse legittimo: una distinzione sfumata del tutto?*, in *L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli. Tomo I*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 83-102.

[v] TAR Campania, Napoli, sez. III, 12 marzo 2024, n. 3777.

[vi] Decisioni conformi: Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2024, n. 9333; Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2024, n. 2606; Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1403. Decisioni difformi: Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7520 secondo cui l'interesse legittimo può essere normalmente, oggetto di trasferimento a titolo universale o particolare, con conseguente successione nel rapporto giuridico; Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2021, n. 3342; Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2020, n. 4103 che, ritenendo il disposto dell'art. 111 c.p.c. applicabile anche nel processo amministrativo, implicitamente risolve in senso favorevole la questione pregiudiziale dell'ammissibilità di una successione a titolo particolare anche nella titolarità, oltre che del diritto soggettivo, anche dell'interesse legittimo.

[vii] Sono richiamate e necessariamente da citare per la tesi a sostegno dell'intrasferibilità dell'interesse legittimo anche Cons. Stato, sez. II, 5 novembre 2024, n. 9333 e Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2024, n. 2606.

[viii] Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2011, n. 1403, depositata 7 marzo 2013, punto 6.

[ix] Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2011, n. 1403, depositata 7 marzo 2013, punto 7.

[x] Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 7520, punto 4.

[xi] Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2015, n. 3727 e Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2020, n. 4103 e, infine, Cons. Stato, sez. II, 27 ottobre 2020, n. 3342, pubblicata 26 aprile 2021 .

[xii] Ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

[xiii] Intesa come complesso di beni organizzato all'esercizio dell'impresa, coincidente con i locali adibiti all'esercizio farmaceutico e con le dotazioni ad essa afferenti.

[xiv] Capacità o attitudine del diritto soggettivo ad essere trasferito da una sfera giuridica per essere imputato ad un'altra sfera giuridica. Cfr. M. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, Il Mulino, Bologna, 2024, pp. 139 ss.

[xv] Cass., Sez. Unite, sent. 500 del 1999. Per approfondire: A. ORSI BATTAGLINI, C. MARZUOLI, *La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell'interesse legittimo*, in *Dir. pubbl.*, 1999; R. CAROCCIA, *Risarcimento*

dell'interesse legittimo - Chance, tutela dell'affidamento e regole di validità e responsabilità, Giappichelli, Torino, 2022.

[xvi] Per approfondire: R. ALESSI, *Interesse sostanziale e interesse processuale nella giurisdizione amministrativa*, in *Arch. giur.*, 1943, pp. 132 ss.

[xvii] E. FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Cedam, Padova, 1986, p. 249.

[xviii] V. SPAGNUOLO VIGORITA, *Principio individualistico nel processo amministrativo e difesa dell'interesse pubblico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 635.

[xix] E. GUICCIARDI, *Le transazioni degli enti pubblici*, in *Arch. dir. pubbl.* 1936, 71/134, secondo cui «la connessione esistente tra l'interesse delle parti e l'interesse pubblico (...) rende inammissibile in tali casi una composizione transattiva».

[xx] M. D'ARIENZO, *Trasferibilità dell'interesse legittimo*, [Edizioni Scientifiche Italiane](#), Napoli, 2017, p. 90.

[xxi] A. NICOLUSSI, *Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale fra diritto privato e diritto pubblico*, in *Colloquio sull'interesse legittimo - Atti del Convegno in memoria di Umberto Pototsching* (Milano, 19 aprile 2013), Jovene, Napoli, 2014, p. 76, secondo cui «L'interesse legittimo si inserisce in modo infungibile e indisponibile nel rapporto amministrativo tra p.a. e soggetto privato coinvolto, in quanto l'interesse tutelato del soggetto privato è quello e soltanto quello su cui insiste l'atto amministrativo».

[xxii] M. DELSIGNORE, *La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 191-192.

[xxiii] A. DI CAGNO, *Riflessioni sul problema della trasmissibilità dell'interesse legittimo: profili ricostruttivi e prospettive di analisi*, in *Federalismi.it*, 26/2023, pp. 51 ss.

[xxiv] A. M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, 1980, p. 158.

[xxv] F.G. SCOCA, *Contributo sulla figura dell'interesse legittimo*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 37.

[xxvi] F.G. SCOCA, *L'interesse legittimo*, cit., p. 468.

[xxvii] F.G. SCOCA, *Contributo*, cit., p. 37. La circolazione dell'interesse legittimo separatamente dal trasferimento delle

«condizioni sostanziali che lo avevano generato» è stata interpretata, sul piano teorico, come trasformazione dell'interesse legittimo in una situazione soggettiva «astratta, quasi cartolare»,

che possa circolare «*a prescindere dalla circolazione del rapporto sottostante*» (C. RUSSO, *Trasmissibilità a terzi del risarcimento del danno*, in www.treccani.it, 2014, p. 6).

[[xxviii](#)] La trasferibilità dell'interesse legittimo è ipotizzabile, chiaramente, ove esso sia presente; quindi, quando viene esercitato il potere dell'amministrazione, cioè dal momento in cui si apre il procedimento a quando si chiude.

[[xxix](#)] F.G. SCOCA, *L'interesse legittimo*, cit., p. 470.

[[xxx](#)] Op. cit., p. 471-475.

[[xxxi](#)] F.G. SCOCA, *Attualità dell'interesse legittimo?*, in *Dir. proc. amm.*, 2011, 2, pp. 379 ss.

[[xxxii](#)] F.G. SCOCA, *Contributo*, cit., p. 37.

[[xxxiii](#)] G. GRECO, *Il rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino*, in *Foro amm.*, 2014, pp. 585 ss.

[[xxxiv](#)] G. GRECO, *Il rapporto amministrativo e le vicende*, cit., p. 619.

[[xxxv](#)] A. BARTOLINI, *Profili giuridici del c.d. credito di volumetria*, in *Riv. giur. urb.*, 2007, p. 305.

[[xxxvi](#)] M.C. D'ARIENZO, *Trasmissibilità dell'interesse legittimo e circolazione dei diritti edificatori tra previsioni codicistiche e suggestioni giurisprudenziali*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2016, pp. 965 ss.

[[xxxvii](#)] Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: [...] 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta.

[[xxxviii](#)] G.P. CIRILLO, *La trascrizione dei diritti edificatori e la circolazione degli interessi legittimi*, in *Riv. notariato*, 2013, 3, pp. 601 ss.

[[xxxix](#)] F.G. SCOCA, *L'interesse legittimo*, cit., p. 459, ove l'interesse legittimo appare come «*l'interesse all'esito favorevole dell'esercizio del potere precettivo altrui, tutelato mediante facoltà di collaborazione dialettica, dirette ad influire sul merito della decisione (precetto) finale, esperibili lungo tutto il corso dell'esercizio del potere*».

[[xl](#)] La dottrina che pare ammettere la successione nel rapporto procedimentale ritiene che «*tutte le situazioni che si formano dialetticamente e progressivamente nel procedimento [...] diventano (immediatamente) riferibili anche al successore (come, ad es., il possesso di determinati requisiti per l'ottenimento di un determinato bene della vita)*»; cfr. F. GASPARI, *Successione a titolo*

particolare nel diritto controverso nel processo amministrativo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 67.

[xli] Come sembrerebbe riconoscere la giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3727; Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1842.

[xlii] Artt. 24 e 97 Cost., art. 6 CEDU.

[xliii] *Ex multiis* E. Casetta, *L'interesse legittimo: una situazione giuridica a "progressivo rafforzamento"*, in *Dir. Ec.*, 2008, 1, pp. 7-16; M. Clarich, *Manuale di diritto amministrativo*, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 132-135.

[xliv] Teoria che pare ormai accolta pacificamente dalla giurisprudenza civile (*ex multiis*: Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, punto 5, Cass., Sez. Un., 4 settembre 2015, n. 17586), amministrativa (*ex multiis*, Cons. Stato, ad. plen. 29 luglio 2011, n. 15, punto 6.4.1; Cons. Stato, ad. plen. 23 marzo 2011, n. 3, punto 3.1.) e persino della Corte costituzionale. Infatti, è stato da ultimo riconosciuto, anche dalla Corte costituzionale, che «*gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l'interesse sostanziale al bene della vita*» (Corte cost. 13 dicembre 2019, n. 271, punto 11.2). Cfr. G. Greco, *Interesse legittimo ed effettività della tutela (a proposito della sentenza 1321/19 del Consiglio di Stato)*, pubblicato il 14 gennaio 2020 in sito giustizia amministrativa - dottrina.

[xlv] G. Greco, *Il rapporto*, cit., pp. 585 ss.
